

Codice A1103A

D.D. 18 maggio 2020, n. 209

**Tassa automobilistica Regionale. Passaggio dal sistema di riscossione tramite tabaccai e soggetti autorizzati ai sensi della legge 264/91 al sistema di pagamento tramite la piattaforma pagoPA - prosecuzione dell'attività non conclusa entro il 31 dicembre 2019 nei confronti dei riscossori inadempienti revocati o disattivati.**



**ATTO N. DD-A11 209**

**DEL 18/05/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO  
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Tassa automobilistica Regionale. Passaggio dal sistema di riscossione tramite tabaccai e soggetti autorizzati ai sensi della legge 264/91 al sistema di pagamento tramite la piattaforma pagoPA – prosecuzione dell’attività non conclusa entro il 31 dicembre 2019 nei confronti dei riscossori inadempienti revocati o disattivati.

Considerato che a partire dal 1999 e sino al 31 dicembre 2019 la tassa automobilistica è stata riscossa tramite i tabaccai ed i soggetti autorizzati ai sensi della legge 264/91 (di seguito agenzie), e che i rapporti tra la Regione e gli stessi è stata regolamentata a livello nazionale rispettivamente dal DPCM 25 gennaio 1999, n. 11 e dal decreto 13 settembre 1999;

considerato che i tabaccai e le agenzie autorizzate alla riscossione della tassa automobilistica nell’esercizio di tale funzione sono stati equiparati agli agenti contabili e come tali hanno potuto incorrere in procedimenti di responsabilità civile, penale e contabile, nel caso di omissione o di ritardo, anche parziali, del riversamento alla Regione delle somme riscosse a titolo di tassa automobilistica o per altre tipologie di atti fraudolenti, con conseguente danno patrimoniale per la Regione;

considerato che per alcuni soggetti riscossori si è proceduto con la loro disattivazione, a seguito del riscontro di gravi irregolarità nel servizio della loro attività - nella fattispecie l’omesso riversamento di quanto riscosso a titolo di tassa automobilistica o l’annullamento irregolare delle ricevute di pagamenti, senza tuttavia predisporre un provvedimento di sospensione definitiva, come disposto dalla determinazione n. 111 dell’11/07/2002 che sostituisce il punto 1) della determinazione n. 78 del 2001;

considerato che nei confronti di alcuni soggetti riscossori inadempienti, già revocati o disattivati, le procedure esecutive avviate per il recupero di quanto riscosso e non riversato non sono state ancora concluse alla data della presente determinazione;

considerato che nei confronti di alcuni soggetti riscossori inadempienti, già revocati o disattivati, sono tuttora in corso procedimenti penali avviati dagli uffici competenti della procura;

considerato che il comportamento illecito di alcuni soggetti riscossori inadempienti, già revocati o disattivati, ha determinato un danno patrimoniale per la Regione, in alcuni casi tuttora in fase di

quantificazione, con conseguente coinvolgimento della Corte dei Conti;  
considerato che ai sensi delle attuali disposizioni normative, il pagamento della tassa automobilistica, a far data dal 1° gennaio 2020, deve avvenire esclusivamente sulla piattaforma pagoPA;

visto che il passaggio dal sistema di riscossione al sistema di pagamento sulla piattaforma pagoPA della tassa automobilistica, ha comportato la cessazione automatica dei rapporti in essere tra la Regione ed i soggetti riscossori, senza l'obbligatorietà per la Regione di espletare provvedimenti specifici di sospensione dal servizio di riscossione per i soggetti ancora attivati al servizio alla data del 31 dicembre 2019 o di procedere con apposti provvedimenti di revoca nei confronti dei soggetti che risultano disattivati alla medesima data;

tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 165/01 e successive modifiche
- art. 17 della L.R. 23/08 e successive modifiche
- L.R. 11/04/2001 n.7 e successive modifiche

#### *determina*

- di prendere atto che il passaggio dal sistema di riscossione al sistema di pagamento sulla piattaforma pagoPA della tassa automobilistica, ha comportato per i soggetti ancora attivati al servizio alla data del 31 dicembre 2019 la cessazione automatica dei rapporti in essere tra la Regione e tali soggetti riscossori, senza l'obbligatorietà per la Regione di espletare provvedimenti specifici di sospensione dal servizio di riscossione;

- di non procedere per le motivazioni indicate in premessa nei confronti dei soggetti riscossori disattivati alla data del 31 dicembre 2019 con un provvedimento di sospensione definitiva al servizio di riscossione;

- di proseguire nel corso del 2020, o annualità successive, i procedimenti nei confronti dei soggetti riscossori inadempienti, già revocati o disattivati, come delineato nelle premesse, ancora pendenti alla data della presente determinazione e sino alla loro conclusione .

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella